

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1930)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEL PRETE, MARCHIO, FILETTI,
GIANGREGORIO e COSTANZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1986 *

Istituzione in Taranto del tribunale per i minorenni

ONOREVOLI SENATORI. — È la obiettiva situazione che ci spinge a presentare questo disegno di legge.

Delle pratiche, infatti, trattate presso il tribunale dei minori di Lecce circa il 60 per cento riguarda la provincia di Taranto, che, tanto per le cause penali quanto per la volontaria giurisdizione, è certo la maggiore tributaria.

Ma premono numerose, diverse e varie ragioni.

L'unico tribunale per i minori esistente nel distretto della corte di appello di Lecce — che si occupa degli affari giudiziari di tre popolate provincie: Taranto, Lecce e Brindisi — è assolutamente insufficiente. Valga all'uopo la considerazione dei dati statistici più recenti.

Nel periodo 1° luglio 1970 - 30 giugno 1971 ben 789 sono stati i delitti consumati dai minori in Taranto ed in provincia; nel medesimo periodo 1971-1972 sono stati 646; nel periodo 1972-1973 i delitti commessi sono stati 674, oltre alle contravvenzioni.

Tali dati sono andati vieppiù incrementandosi nell'ultimo decennio.

Questo rappresenta circa il 60 per cento dei delitti consumati nell'ambito della giurisdizione del tribunale per i minori di Lecce, che comprende le tre provincie, ed i relativi capoluoghi, di Taranto, Lecce e Brindisi.

Tali cifre si spiegano da sè.

Taranto è città di circa 300.000 abitanti, oltre ai 400.000 della provincia, ed è zona in costante sviluppo.

Taranto è il principale centro industriale dell'Italia centro-meridionale.

Basti ricordare che è sede del quarto centro siderurgico ITALSIDER, il più grande d'Europa, che è sede della base navale più importante della Marina italiana, che è sede del più grande arsenale militare, dei cantieri navali, di raffinerie tra le più importanti del bacino mediterraneo, di numerosi ed importanti impianti industriali e che perciò è ritenuta fra le più importanti città italiane.

L'indice di criminalità, soprattutto minore, è in continuo e costante incremento, in evidente relazione con il tumultuoso sviluppo economico, demografico ed urbanistico, così come fu magistralmente significato dal segretario del consiglio dell'Ordine forense tarentino, avvocato Antonio Scrimieri, e dal presidente, avvocato Raffaele de Palma, in occasione del Convegno nazionale di studi sui diritti del minore e la giustizia rieducativa, organizzato a Taranto dalla Provincia, dall'Amministrazione comunale, dalla Unione giuristi cattolici, dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale e dall'Ordine forense tarentino.

Fenomeni di tale portata non possono certo sfuggire all'esame del legislatore.

L'amministrazione della giustizia, già così carente per la inadeguatezza delle leggi, delle strutture e dei mezzi disponibili, non può attendere oltre il suo riordinamento per vedere la realizzazione di quegli organi ed uffici necessari, la cui istituzione si appalesa ormai urgente ed indilazionabile.

Di fronte a fenomeni di criminalità minore dilagante quale rimedio soccorrerà la popolazione ionica?

Che potrà l'unico tribunale dei minori di Lecce?

Se si considera che la situazione tende vieppiù ad aggravarsi non potranno non ritenersi pienamente giustificate le preoccupazioni e le aspettative della popolazione tarentina.

La delinquenza aumenta, ma le popolazioni ioniche mortificate nella loro dignità e nel loro prestigio non possono più accettarla supinamente senza discuterla, contestarla, fronteggiarla, subendone fatalisticamente le gravissime conseguenze morali, sociali ed economiche.

Onorevoli senatori, vorrei sentiste quanto noi la necessità di attuare una più saggia giustizia distributiva, che riesca a dissipare quella sfiducia e quei turbamenti che si sono addensati sul nostro mondo.

Vale ancora rammentare, senza critiche improduttive e sterili, che le provincie ionico-salentine hanno un solo tribunale per i minori per una popolazione complessiva di

circa 2 milioni di abitanti su una superficie di oltre 700.000 ettari.

Se si pongono a confronto questi dati con altri relativi a diversi distretti di corte di appello di gran lunga più piccoli, e per abitanti e per superficie interessata, ci si può rendere facilmente conto della disparità di trattamento usata nei confronti della provincia tarentina, che per popolazione ha in Taranto il secondo capoluogo della Puglia.

Sproporzioni ed ingiustizie appaiono evidenti.

Il Parlamento non può ignorare questo caso.

Considerate poi, onorevoli colleghi, che per raggiungere Lecce da certi comuni del tarentino, grossi centri come Martina Franca, Ginosa, Castellaneta, Laterza, occorre percorrere circa 200 chilometri in una situazione aggravata dalla scarsità od inadeguatezza dei mezzi di locomozione, dalla mancanza di ferrovie adeguate ai bisogni; e vi accorgete perciò come ogni spostamento, a distanze così considerevoli, anche per semplici contravvenzioni e non solo per i delitti, costituisca inconveniente gravissimo.

Considerate infine quanto possa essere di agevole, difficoltoso e costoso per i minori, per i loro genitori, per i testimoni portarsi a così grandi distanze per ottenere giustizia.

Tutto ciò può essere eliminato con un provvedimento sagace, radicale, urgente, indilazionabile.

I grossi inconvenienti lamentati non si verificano in alcun altro distretto di corte di appello dell'intero territorio nazionale, affliggendo invece una zona ove maggiore è la intensificazione della delinquenza locale soprattutto per i delitti contro la persona, contro il patrimonio, per il contrabbando, per la droga e per una serie di reati minori.

Ogni pratica attuazione dei fini propri della giustizia ristagna, consentendo così il fiorire della criminalità.

Per estirpare la malapianta, strumento più adatto è costituito da organi giudiziari tanto più efficienti quanto maggiormente la loro funzione si espliciti in un rapporto di continuità e di immediatezza, sicchè il giudizio e la pena segnino, a breve scadenza dal tem-

po in cui il delitto è stato commesso, l'efficiente intervento della giustizia.

Aumentare il numero dei tribunali dei minori, ove speciali condizioni di criminalità lo esigano, come nel caso particolare ed eccezionale di Taranto, è certo cosa non errata, ma giusta e necessaria.

Ragioni altrettanto valide sono di conforto a quanto si è detto.

Valga considerare, onorevoli senatori, che secondo i principi fondamentali del nostro diritto, la valutazione di un reato, da parte del giudice, deve necessariamente risentire di tutte le acquisizioni ambientali nelle quali si rispecchiano alcune norme principali ed essenziali della vita di una comunità umana, specialmente se il reato ne assimila, come normalmente avviene, nella sua finalità il contenuto, e se si considera peraltro che il reato affonda le sue radici nelle condizioni di ambiente in cui è vissuto il reo e nella educazione da lui ricevuta, soprattutto se è « minore », e trova la sua chiara spiegazione nei costumi e nella moralità prevalenti nella categoria alla quale il reo appartiene.

Appare quindi evidente che il giudice, nell'elaborare il suo giudizio e nell'adeguarlo alla realtà, deve tenere conto di tutte le cause e di tutte le « spinte » che hanno determinato la consumazione del reato, creando così un rapporto diretto ed immediato tra l'animo suo e quello del reo.

Se il reato è, come è in realtà, una degradazione dei valori morali e sociali dell'uomo, è necessario perciò studiarne le cause, analizzare i fattori ambientali, educativi, culturali, economici, sociali e quanti altri possano concorrere a spiegare le ragioni del delinquere.

Tale è, a nostro avviso, la funzione che eleva l'uomo a giudice nobilitando la sua missione.

Appare chiaro, peraltro, che tutto ciò è realizzabile solo se il giudice vive nel luogo del delitto, se è in continuo rapporto con l'ambiente, con gli usi, con i costumi, con i pregiudizi, con le incomprensioni, con le cause sociali nelle quali il reato è stato consumato.

È chiaro altresì che tutto ciò è impossibile realizzare amministrando la giustizia a circa 200 chilometri di distanza, in ambiente completamente diverso per tradizioni, usi, costumi, categorie socio-economiche, strutture e dimensioni.

Si usa ancora dire « le Puglie » per significare le differenze profonde fra la gente della Murgia e quella del profondo Salento.

I minori dediti a reati, in una grande città come Taranto, vanno seguiti, guidati, educati, giudicati, corretti, rieducati, non certo « riguardandoli » da lontano, ma vivendo tra loro in contatto paziente, diuturno e scrupoloso.

Diversamente si assisterà, come purtroppo avviene, ad uno sviluppo incontrollato della delinquenza minorile, che le mutate condizioni sociali hanno vieppiù accentuato e drammatizzato.

Altro rilevante aspetto da considerare è il diritto della classe forense tarentina di vedere realizzare nel proprio Foro la istituzione del tribunale per i minori.

Taranto è sede di antica e gloriosa tradizione forense, che affonda le sue radici in un luminoso passato ricco di storia e di uomini di grande ingegno.

Al Foro tarentino sono iscritti oggi circa 600 fra avvocati e procuratori.

Sembra quasi che Taranto sia stata punita, non solo per le sue antiche glorie, ma anche per il suo costante sviluppo demografico, militare, industriale ed economico degli ultimi decenni.

Il Foro tarentino, che più volte si è inutilmente ribellato alle tante ingiustizie subite, confida ora fiducioso nell'accoglimento di questa istanza. Sarà l'accoglimento atto di giustizia.

Una sana, responsabile, concreta politica del Mezzogiorno non può essere disgiunta da una sana e corretta programmazione che non tenga conto delle numerose carenze che costellano l'amministrazione della giustizia.

Tali considerazioni, pur sommariamente esposte, ci inducono a proporre il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito in Taranto il tribunale per i minorenni.

Art. 2.

1. La giurisdizione del tribunale per i minorenni di Taranto si esercita nell'ambito della circoscrizione giudiziaria del tribunale di Taranto.

Art. 3.

1. Il Ministero di grazia e giustizia provvederà a fissare il numero dei magistrati togati e dei componenti privati assegnando altresì il personale di cancelleria ed ausiliario in guisa che il funzionamento del tribunale per i minorenni possa iniziare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni in ragione di anno, si provvede a carico del capitolo competente dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.